



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 12 Marzo 2013

In seduta odierna, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 54027/2013 DELIBERAZIONE N. 89

COMUNE DI GATTEO. VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "NOVEMBRE 2011", ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 75 DEL 22.12.2011 AI SENSI DELL' ART. 15 L. R. 47/78 E SS.MM.II. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.10.2008, N. 19 IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO. DECISIONE IN MERITO ALLA "VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'", AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante urbanistica al vigente P.R.G. del Comune di Gatteo, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2011, ai sensi dell'ex art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i., avente titolo "Novembre 2011", trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 20.02.2012 (prot. prov. n. 15527/12 – fascicolo 2012/07.04.01/7), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 47/78;
- art. 5 della L.R. 19/2008 relativamente alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art.13 della L.64/74);
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa alla verifica di assoggettabilità;

Premesso che questa Provincia, con delibera di Giunta n. 1183/6 del 08.01.2013, si è già espressa sull'oggetto ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78, formulando osservazioni per gli aspetti urbanistici, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 esprimendo il parere relativamente alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Richiamato che nella suddetta delibera è stato deciso di rimandare a successivo e separato atto l'espressione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la perentorietà dei termini di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. 47/78 di formulazione delle osservazioni da parte della Giunta Provinciale non consentiva di completare il presente atto anche con l'espressione provinciale sulla suddetta "verifica di assoggettabilità" negli stessi termini di scadenza, data l'esigenza di assicurare la fase consultiva come richiesta al comma 4 del medesimo art. 12;

Richiamato altresì che:

- con il precedente atto di Giunta Provinciale, riguardo a talune previsioni della variante, non è stato possibile formulare alcun parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in quanto la documentazione geologica - pur a fronte della richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia con atto prot. prov.le n. 28575 del 20.03.2012 e della documentazione integrativa inviata dal Comune in data 15.11.2012 ed acquisita al prot. prov.le 106298 del 15.11.2012 – non consentiva di esprimere parere poiché mancante di alcuni importanti elementi, come specificato al punto 1 dell'atto provinciale sopra richiamato;
- le previsioni per le quali in ragione di quanto sopra non si è provveduto ad esprimere parere attengono alle seguenti modifiche cartografiche esposte nella relazione di variante:
 - modifica punto 5) (area per attrezzature collettive): zona G1a – zona per verde pubblico attrezzato, riconvertita in zona G3 – zona per servizi di interesse comune;
 - modifica punto 19) (nuovo comparto residenziale Zona C3.13 e G2-G3): riclassificazione di un'area in loc. S.Angelo, compresa tra via Signori, via Allende e lo scolo consorziale Rigossa, da zona E1 (RA) a zona C3.13, per la sua riqualificazione attraverso l'attuazione di un comparto residenziale con spazi pubblici per verde e parcheggio e per la trasformazione in zona G2-G3;

- modifica punto 26 (Zona terziaria – turistica D3.5) accordo con la soc. Valducci: riclassificazione di un'area E3.1, in via Fenili, a zona D3.5 con destinazione alberghiera-terziaria;

Tenuto conto che il Comune di Gatteo:

- è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 e s.m.i. con deliberazioni n. 38416/283 del 11.07.2001, cui sono conseguite numerose varianti parziali;
- nell'ambito dell'Unione dei Comuni del Rubicone, attraverso una serie di atti già a partire dal 2006, è impegnato alla elaborazione del PSC e del RUE intercomunali, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con i Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2014;

Richiamato, inoltre, quanto segue:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs. 4/2008, lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui al D.Lgs. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. 4/2008;
- pertanto, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione anche il Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs. 4/2008, Comune e Provincia, rispettivamente in qualità di Autorità procedente ed Autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale, in AUSL di Cesena e ARPA sezione Forlì Cesena;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Richiamati gli elementi descrittivi della Variante riepilogati nell'atto di G.P. n. 1183/6 del 08.01.2013;

Visti i contenuti dei "rapporti preliminari" redatti a corredo della variante urbanistica;

Dato atto che:

- in merito ai suddetti contenuti sono state consultate le autorità ambientali individuate nello specifico in AUSL di Cesena e ARPA di Forlì-Cesena; che le suddette autorità si sono espresse attraverso il parere di ARPA, prot. n. ARPA PGFC 2012/0008778 del 2.10.2012, che si è espressa favorevolmente alla esclusione dalla VAS della variante in oggetto, richiamando le osservazioni espresse nel parere congiunto prot. STR. URB – (E) n.5/2012, Rif ARPA PGFC 1562/2012 e AUSL U – 27/03/2012 prot. n. 0014324 (1589462) – 3 – 16.13.01), FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI, di seguito riportate:

"Punti 4 e 13 le aree andranno collegate alla pubblica fognatura afferente ad

idoneo impianto di depurazione.

Punto 11 considerata la vicinanza di abitazioni deve essere prevista una idonea fascia a verde identificata lungo il perimetro, costituita da specie autoctone arbustive.

Punto 12 considerata la vicinanza di abitazioni deve essere prevista una idonea fascia a verde identificata lungo il perimetro a confine con la residenza. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio filare formato con specie autoctone arbustive.

Punto 15/28 si prende atto delle motivazioni della variazione, si evidenzia che la vicinanza con le pertinenze autostradali potranno creare problematiche di rumore alla destinazione residenziale.

Punto 19 considerata la previsione a servizi tecnici e scolastici la progettazione definitiva dovrà conformarsi alle risultanze della valutazione del clima acustico riferito alla scuola e prevedere le eventuali necessarie opere di mitigazione.

Punto 20 considerata la vicinanza dell'area con una strada interessata da notevoli flussi di traffico, l'attuazione della stessa dovrà avvenire tramite piano urbanistico (PUA). Al fine di mitigare gli impatti dovuti alla rumorosità, la progettazione definitiva dovrà conformarsi alle risultanze della valutazione preventiva del clima acustico e prevedere le eventuali necessarie opere di mitigazione.

Punto 24) al fine di mitigare gli impatti dovuti alla rumorosità del traffico indotto, la progettazione definitiva dovrà conformarsi alle risultanze della valutazione dell'impatto acustico e prevedere le eventuali necessarie opere di mitigazione.

In generale si ritiene che nelle nuove progettazioni con P.P. Le distanze minime fra gli edifici non debbano essere oggetto di deroga alla normativa nazionale vigente."

Dato atto altresì che:

- in adempimento a quanto sopra, con prot. n.8088 del 23.01.2013, la proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- l'Autorità procedente, con nota prot. n. 1335 del 08.02.2013, pervenuta in data 11.02.2013, acquisita al prot. prov.le n. 15809 del 13.02.2013, ha esposto le proprie considerazioni in merito alla suddetta proposta;
- che l'interlocuzione tra autorità procedente ed autorità competente è avvenuta anche attraverso il confronto diretto, consentendo di chiarire e valutare più compiutamente talune specifiche previsioni della variante, mentre sono stati eseguiti appositi sopralluoghi al fine di accertare più direttamente le condizioni di sostenibilità di talune delle aree in questione;

- in seno alla fase interlocutoria per la verifica di assoggettabilità il Comune ha provveduto ad integrare – rettificare i contenuti geologici, al fine di poter portare a compimento contestuale anche il parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 per tutte le previsioni di variante;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T. 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (B.U.R. n.102 del 11.08.99);
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

CONSIDERATO

1) Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008

Con nota prot. com. 1335 dell'8 febbraio 2013 (assunta al prot. prov. n. 15809 del 13/02/2013), vengono prodotti i chiarimenti richiesti ed in particolare:

Punto 5 (Attrezzature collettive): l'Amministrazione comunale precisa che i richiesti

approfondimenti relativi alla risposta sismica locale di c.d. III livello, necessari in presenza di aree che possono ospitare opere di rilevante interesse pubblico, non vengono effettuati, in quanto l'area è destinata a spazio pubblico aperto, privo di edificazione.

Punto 19 (Zona C3.13 e G2-G3): viene effettuata la richiesta valutazione di III livello della risposta sismica locale, ai fini della localizzazione di una struttura tecnica/scolastica. L'analisi viene svolta utilizzando i corretti valori di input. Dai valori evidenziati dall'elaborazione emergono i seguenti dati, riferiti alla profondità di 2 metri (imposta fondazioni): Frequenza di massima amplificazione 1,2 Hz, con un fattore di amplificazione dell'intensità SI intorno a 4; massima PGA 0,45g, con un fattore di amplificazione dell'accelerazione rispetto al bedrock di oltre 2. Inoltre, uno dei sismi mostra uno spostamento potenziale di circa 20 cm. Sulla base di questi dati, pur ammettendo la possibilità di necessari errori di approssimazione, emergono alcuni valori significativi che necessitano una attenta valutazione. Infatti, pur considerando che la frequenza di massima amplificazione è situata presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera, i fattori di amplificazione emersi (sia per accelerazione che per intensità), dovranno essere attentamente valutati, in fase di progettazione esecutiva, ma anche in fase di pianificazione, includendo nel processo decisionale i possibili costi da sostenere al fine di ridurre i rischi della struttura.

Punto 26 (Zona D3.5): le prove geotecniche aggiuntive realizzate (prove CPT), mostrano per l'area una sostanziale omogeneità dei terreni presenti, senza quindi rilevare particolari problematiche geotecniche e rimandando alla fase di PUA gli approfondimenti e le valutazioni relative alla risposta sismica di c. d. III livello.

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nelle relazioni geologiche integrative, a firma del Dott. Loris Galeffi, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle aree sospese, numero 5, 19 e 26 della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

Area 19: dovranno essere attentamente valutati, anche in sede di decisioni pianificatorie, i dati emersi con l'analisi di risposta sismica di III livello;

2) Espressione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 in merito alla verifica di assoggettabilità di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Richiamate le valutazioni espresse nella bozza preliminare inviata al Comune in data 23.01.2013 e valutate le considerazioni comunali espresse nella nota prot. prov.le n. 15809 del 13.02.2013, rispetto alle valutazioni specificatamente ambientali si ritiene di dover assumere le seguenti definitive decisioni:

a) Le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. nell'atto G.P. n.1183/6 del 08.01.2013 (parte B) narrativa e conseguente punto 2) del deliberato) rilevano come alcuni contenuti della variante non siano propriamente affrontati ed affrontabili in seno ad uno strumento appartenente al regime normativo della 47/78, i cui meccanismi e le cui possibilità di valutazione dovrebbero essere rimandate, invece, a strumenti urbanistici più propri, ossia quelli della L.R. 20/2000, in quanto dotati "a monte" di

una Valutazione di Sostenibilità Territoriale. Per le motivazioni già espresse, si ritiene infatti che per talune previsioni non sussistano le condizioni di sostenibilità urbanistica e ambientale e che quindi il loro stralcio rappresenti anche condizione alla sostenibilità della variante. Né valutazioni specifiche e più circostanziate sono state considerate nel "rapporto preliminare" della variante e delle sue integrazioni. Per la portata delle problematiche (urbanistiche e ambientali) che le riguardano si ritiene che le previsioni predette e le relative valutazioni e condizioni di sostenibilità debbano essere più opportunamente riviste e demandate alla fase di pianificazione secondo la legge 20/2000 (PSC – POC – RUE per le specifiche competenze). Ci si riferisce a:

Modifica punto n. 14) – Si prende atto che il Comune ribadisce essere come più propria una nuova funzione abitativa piuttosto che quella produttiva dello stato vigente, in particolare nell'ipotesi in cui il lotto produttivo ammetta autonoma realizzazione. Tuttavia la modifica di riclassificazione da zona D3 (Zona industriale e artigianale di nuovo impianto), posta in Via Mistadella/Via Molino Vecchio, a zona B1 (Zona residenziale urbanizzata) e zona B2 (Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato), non è sostenibile in quanto trattasi di territorio agricolo che richiederebbe, per la sua edificazione di tipo urbano una adeguata ed organica strutturazione insediativa, con adeguate dotazioni urbanistiche (standard e parcheggi), verificando le condizioni ambientali all'intorno, le dotazioni pubbliche di rete, lo stato della viabilità e del traffico, già attualmente interessata da attraversamento di mezzi pesanti diretti al vicino ed isolato insediamento produttivo esistente.

Modifica punto n. 20 – Previsione di un nuovo comparto diretto C3.12 (*zona residenziale di nuovo impianto*) in zona già classificata come G1, in località Sant'Angelo, interposto tra la Via Allende e la Strada Provinciale n. 108. La verifica di assoggettabilità non prende in alcun modo in considerazione l'area in esame, nonostante la nuova previsione mostri evidenti problematiche di tipo ambientale. Atteso quanto evidenziato in sede di formulazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, si richiama quanto già espresso dalla delibera Provinciale, circa l'inadeguatezza della trasformazione a fini residenziali dell'area: anzi, tutta la stessa zona G1 vigente dovrebbe assumere una più appropriata funzione di filtro ambientale per l'abitato. Si ritiene quindi di dover confermare la posizione già espressa circa l'opportunità di stralciare questa previsione dal piano. Qualora tuttavia il Comune intenda confermare le proprie scelte, l'urbanizzazione dell'area C3.12 dovrà, quantomeno, subire una consistente riduzione della capacità insediativa (almeno nell'ordine del 50%) dei 1300 mq. di SC previsti, in quanto:

- l'unico punto di accesso all'area è inadeguato per dimensioni e conformazione a sostenere un nuovo comparto;
- la vicinanza ad una arteria stradale ad elevato impatto acustico ed atmosferico, quale la circonvallazione di Sant'Angelo, rende necessario tenere l'edificazione a distanza maggiore possibile dalla stessa, anche in misura superiore a quella della fascia di rispetto stradale. A tale scopo si prescrive anche di disporre i lotti fondiari in fila unica prospiciente la viabilità interna esistente.
- non ultimo, operare salvaguardando un principio di equità nella trasformabilità delle aree rispetto agli altri due comparti previsti (C3.13 e C3.11) ai quali è stata assegnata una SC pressoché pari alla metà della presente.

Si ribadiscono in proposito le considerazioni già espresse in merito alle modalità di

pianificazione della L.R. 47/78, precisando altresì che l'Amministrazione Comunale potrà valutare residue o ulteriori esigenze insediative, in aree più idonee, nelle successive eventuali fasi di pianificazione comunale, nel rispetto dei limiti di cui all'art.15, comma 4, lett. c).

Dovranno, inoltre, essere garantite le seguenti condizioni minime:

- Tutta la superficie ricadente nella fascia di rispetto stradale deve essere piantumata con un sesto di impianto non inferiore al 60% con alberi ad alto e medio fusto ed essenze arbustive, a formare una barriera verde di efficace filtro ambientale. Un'eventuale destinazione pubblica dell'area dovrà garantire ogni adeguato accorgimento di protezione da possibili ribaltamenti dei veicoli dall'asse stradale che qui, peraltro, è in rilevato. Per motivi di sicurezza, salubrità ed esclusiva funzione ambientale dell'area, si sconsiglia fortemente la sua destinazione a verde pubblico di standard, che dovrebbe essere più opportunamente monetizzato e reperito altrove.

- A carico del soggetto attuatore dovrà essere posto l'obbligo di contestuale adeguamento dimensionale e funzionale della via d'accesso sul lato retrostante i lotti B1, nonché assicurata la sua cessione alla proprietà pubblica;

- l'adeguamento dell'asse stradale deve comprendere tutta la rete dei sottoservizi da allacciare alle reti pubbliche esistenti e sopperire anche ad eventuali carenze di tutti i lotti esistenti B1 e B2;

- deve essere opportunamente riconformato il punto di accesso sulla Via Allende in modo da garantire i requisiti minimi di immissione/emissione e svolta.

- la distribuzione e la volumetria degli edifici deve conseguire ad un attento studio acustico che stabilisca la più idonea conformazione planovolumetrica rispetto alla difesa acustica, come indicato nel parere di ARPA e, se del caso, allestire le necessarie protezioni acustiche (barriere).

Modifica punto n. 28) - Connessa all'accordo con Soc. Gardini – per il trasferimento in zona B2(1) in via Fiumicino, della SC esistente di mq. 295,00 appartenente ad un edificio ora demolito per la realizzazione del nuovo casello autostradale, sotto il profilo ambientale data la elevata esposizione agli impatti acustici ed atmosferici della nuova funzione residenziale, si richiama quanto già espresso dalla delibera Provinciale, circa la necessità di verificare la possibilità edificatoria risultante dalla corretta applicazione delle fasce di rispetto stradale. In merito alla peculiare circostanza ed a seguito della fase interlocutoria, si ritiene di dover precisare quanto segue:

- l'applicazione delle fasce di rispetto in via ridotta, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16-12-1992, n. 495) del Nuovo Codice della Strada, nei casi di *zone previste come edificabili e trasformabili dallo strumento urbanistico generale nel caso che detto strumento sia suscettibile per attuazione diretta*, si ritiene sia da riferirsi a quelle aree già così classificate alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso;
- nell'ipotesi che esistano spazi per l'edificazione è da sconsigliare l'uso abitativo per gli ovvi impatti derivanti dalla posizione così prossima al casello, dovendo semmai privilegiare gli altri usi ammessi dalla normativa; andranno in ogni caso previste opere mitigative anche di natura ecologica.

b) La verifica di assoggettabilità svolta dal proponente, assume per lo più un carattere molto generale della descrizione e della situazione relativa al territorio comunale ed alle diverse

matrici ambientali indotte dalle modifiche apportate dalla variante urbanistica. A seguito della richiesta di integrazioni il Comune ha apportato valutazioni più dirette e specifiche sulle singole modifiche proposte al PRG, superando l'inefficacia della documentazione presentata in prima istanza, come era stato evidenziato nella nota provinciale GP n.1183/6 del 08.01.2013.

Vengono quindi evidenziate e descritte le aree soggette a modifica considerando: viabilità, vincoli, infrastrutture, mitigazione, carico insediativo.

Si prende infine atto che, per talune previsioni, sono state introdotte misure di sostenibilità all'interno della medesima normativa di PRG che le regola.

Ciò nonostante, per le seguenti ulteriori previsioni si ritiene necessario integrare quanto disposto dal Comune, in base a quanto di seguito esposto:

Modifica punto 3) – Zona D3.4 *terziario/residenziale di nuovo impianto* a destinazione direzionale e commerciale, a Gatteo Mare, in Via Marco Polo - Sotto il profilo ambientale, rende necessario:

- constatata la loro attuale esistenza, come pure verificata la loro esistenza già alla data di formazione del vincolo, l'obbligo di tutela dei filari ai sensi dell'art. 10, comma 9, del PTCP, i quali andranno mantenuti ed integrati nel progetto degli spazi pubblici di standard e, se possibile, raccordati alla fascia di mitigazione già prevista dalla norma di PRG che caratterizzerà la fascia di rispetto stradale;
- che gli accessi/uscite del comparto siano integrati, ottimizzati e razionalizzati con quelli già esistenti (limitrofa zona D2), ovvero con lo snodo di accesso previsto per l'antistante zona D9 in seguito all'approvazione del relativo Piano Integrato di Intervento di recente valutazione da parte di questa Giunta Provinciale.

Modifica punto 4) – Nuova zona urbanistica C 3.11, *residenziale di nuovo impianto* (comparto diretto), a Sant'Angelo, via G. Di Vittorio. Sotto il profilo ambientale si rende necessario:

- quanto già espresso dalla delibera provinciale n. GP n.1183/6 del 08.01.2013, circa l'organizzazione e l'integrazione del tessuto di margine col nuovo intervento attraverso l'integrazione degli spazi pubblici e degli accessi ai lotti esistenti e nuovi, il mantenimento di un corretto equilibrio insediativo.
- al pari degli spazi pubblici, l'integrazione e adeguamento delle reti infrastrutturali, anche attraverso l'allacciamento di edifici esistenti che ne fossero eventualmente privi.

Modifica punto 8) – Porzione di territorio compresa tra il Torrente Rigossa ed il Rio Baldona, riclassificazione a zona agricola E3.1 (*Zona di tutela*) a zona E1 (*Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo*). Sotto il profilo ambientale si rende necessario richiamare quanto già espresso dalla delibera provinciale n. GP n.1183/6 del 08.01.2013 circa la necessità di vagliare attentamente le aree normative del PRG connesse alle zone E1 al fine di escludere eventuali possibili usi o elementi di contrasto con l'obiettivo della tutela originaria della zona E3.1.

Modifica n. 11) – Parcheggio lungo via Rigossa a Gatteo Mare (nuova zona H3.1) - Nel progetto di sistemazione dell'area andranno escluse, ovvero minimizzate, le interferenze tra accessibilità e percorsi carrabili destinati alle auto e quelli destinati alla mobilità ciclo-pedonale. Il parcheggio andrà alberato in modo da garantire ombreggiatura efficace e continua su tutti i posti auto.

Modifica n. 12 - L'intervento della zona D8, in area agricola, richiede un corretto inserimento

nel territorio agricolo. Andrà recepito nel testo normativo quanto previsto dal rapporto preliminare, ossia piantumazioni ad alto fusto.

Modifica punto n. 15) – L'incremento di residenza nella fascia laterale all'accesso ed all'uscita del casello autostradale rende incompatibile sotto l'aspetto ambientale l'incremento della funzione abitativa. Si richiamano le condizioni già indicate nella delibera di GP n. 1183/6 del 08.01.2013, per cui:

- va verificata la possibilità edificatoria eventualmente residua dalla corretta applicazione delle fasce di rispetto stradale, rimandando a quanto già specificato in merito alla modifica n. 28;
- nell'ipotesi che esistano spazi per l'edificazione è da sconsigliare l'uso abitativo per gli ovvi impatti derivanti dalla posizione così prossima al casello, dovendo semmai privilegiare gli altri usi ammessi dalla normativa; andranno in ogni caso previste opere mitigative anche di natura ecologica.

Modifica punto 19) – Riguardo alla riclassificazione di una zona agricola normale E1 e di *zona agricola di rispetto dell'abitato (RA)* in *zona C3.13 residenziale di nuovo impianto* (comparto diretto) e *zona G2 – G3 per servizi tecnici e scolastici, per gli aspetti di sostenibilità ambientale* occorre:

- richiamare le condizioni già indicate nella delibera di GP n.1183/6 del 08.01.2013 circa l'accessibilità pubblica che dovrà essere garantita da più punti.
- tradurre in misure concrete quanto previsto dal rapporto preliminare in ordine al potenziamento dei percorsi ciclo – pedonali;
- la nuova urbanizzazione dovrà essere occasione per l'integrazione delle dotazioni di rete agli ex edifici agricoli presenti e limitrofi che ne fossero sprovvisti.
- in relazione alle problematiche specifiche del possibile plesso scolastico insediabile, in seno alla variante è stata redatta una valutazione previsionale del clima acustico. Nello studio acustico preliminare viene evidenziato che il lotto oggetto dell'intervento, classificato come zona G2-G3, confina con le aree residenziali B1 e B2 e con un'ampia area agricola classificata E3.1. Pur non essendoci progetti degli edifici che si andranno ad insediare, è stato fatto uno studio di massima sulla fattibilità dell'intervento, da cui emerge che la Strada Provinciale n. 33, nei pressi della quale si va a collocare l'intervento, è una strada a doppio senso di circolazione e con un modesto flusso di traffico. A 600 mt. in linea d'aria passa l'Autostrada A14 che, pur non disponendo per quel tratto di opere di mitigazione, viene schermata dal fronte edificato. Lo studio restituisce quindi un valore riscontrato in via preliminare e in periodo diurno pari a 49,7 dB, inferiore al valore limite ammesso per la classe I (50 dB).

Data la sostanziale coincidenza del valore acustico riscontrato con quello limite, è necessario che la previsione di un eventuale plesso scolastico, parta da una approfondita analisi del clima acustico pre opera e che simuli anche le condizioni ipotizzabili a pieno sviluppo dell'edificato e delle attività circostanti, acciocché il progetto urbanistico-edilizio complessivo possa assicurare con anticipata e buona certezza la classe I alla attività scolastica. Ad esito positivo di tali verifiche si andranno a costituire i presupposti per la progettazione attuativa delle aree.

Modifica punto n. 25) connessa all'accordo con Soc. Celli – Viene individuata un'area agricola quale "H2a – zona destinata ad attività di servizio alla mobilità", riclassificando la

vigente destinazione agricola E3.1 di tutela, per consentire al privato la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti – La variante predisposta in seguito ad un accordo di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000, prevede la realizzazione di un intervento unitario per l'installazione di un nuovo punto vendita carburanti, dotato di servizi all'auto e alla persona. La relazione per la verifica di assoggettabilità conclude ritenendo che *l'intervento non sia sssoggettabile a VAS trattandosi di una piccola variante al PRG che prevede un piccolo punto vendita carburanti di scarso impatto sia per estensione che per localizzazione e modalità di realizzazione*. Anche in rapporto alle tematiche acustiche, a fronte dell'analisi degli impatti supponibili, l'estensore deduce che il futuro punto vendita carburanti, nel contesto esistente, non generi impatti significativi, essendo i livelli equivalenti di pressione sonora, inferiori ai valori limite assoluti di immissione previsti per le fasce di pertinenza acustica di via Rigossa Destra. Nel caso si volesse dotare la futura stazione di servizio di impianto di autolavaggio con lance a getto ad alta pressione e/o spazzoloni, non esistono comunque incompatibilità.

Posto quanto sopra sintetizzato dalla documentazione presentata, non può che rimarcarsi che la sostenibilità dell'area e del relativo impianto è rimessa, in primo luogo, a quanto già sollevato in rapporto alle osservazioni urbanistiche, che qui si richiamano:

- la necessità che il Comune verifichi la coerenza e la compatibilità della previsione con la fascia di tutela del Torrente Rigossa (zona E3.1 agricola di tutela) per la quale il PRG ha sancito l'inedificabilità;
- il fatto che, essendo la nuova area ricompresa nella fascia di 150 m dall'argine, l'intervento sarà soggetto ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.

Modifica n. 26) relativa all'accordo con i signori Valducci - In Via Fenili viene riclassificata parte di zona agricola E3.1 di tutela ed E1 zona agricola per funzioni direttamente connesse alla conduzione del fondo, in zona D3.5 (alberghiera-terziaria). Richiamate le valutazioni già effettuate nella predetta delibera provinciale, e posto che il Comune dovrà valutare e rivedere la congruità della propria scelta urbanistica rapportandosi in modo più equo e corretto alle regole di insediamento nel territorio agricolo, sotto il profilo strettamente ambientale la sostenibilità della proposta è condizionata dai seguenti fattori:

- per le ragioni già espresse nella precedente deliberazione è necessario operare un contenimento ed un attento controllo dimensionale dell'incremento edificatorio; particolare riferimento va fatto allo sviluppo in altezza, in quanto 12,50 mt. non sono affatto congrui al contesto rurale di riferimento che di norma si rapporta con due piani fuori terra.
- Trattandosi di insediamento isolato dovranno essere realizzate tutte le opere di rete ed i necessari collegamenti ai sistemi pubblici di approvvigionamento, smaltimento e depurazione, atte a sostenere l'incremento dell'insediamento e l'attività, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui.
- Chiarito che l'area boscata rimane in proprietà privata, occorrerà garantire l'acquisizione pubblica e la continuità degli spazi destinati all'utilizzo pubblico (parcheggi e connessioni ciclabili).

c) Richiamate, infine, le osservazioni espresse dalle autorità ambientali e richiamate dal parere ARPA PGFC 2012/0008778 del 2.10.2012, le quali dovranno essere tenute in debita considerazione al fine di risolvere le problematiche da queste riscontrate, fatto salvo quanto di più limitativo esposto nella presente valutazione;

Sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, atteso quanto sopra espresso, che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole nei confronti delle aree sospese, numero 5, 19 e 26 della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

Area 19: dovranno essere attentamente valutati, anche in sede di decisioni pianificatorie, i dati emersi con l'analisi di risposta sismica di III livello;

2) Di escludere la variante al P.R.G. del Comune di Gatteo, denominata "*Novembre 2011*", adottata con delibera C.C. n. 75 del 22.12.2011 ai sensi dell'art. 15 Legge Regionale 47/78 e ss.mm.ii. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, definendo le seguenti condizioni motivate dalle premesse narrative:

a) Per la portata delle problematiche (urbanistiche e ambientali) che le riguardano si ritiene che le previsioni predette e le relative valutazioni e condizioni di sostenibilità debbano essere più opportunamente riviste e demandate alla fase di pianificazione secondo la legge 20/2000 (PSC – POC – RUE per le specifiche competenze). Ci si riferisce a:

Modifica punto n. 14) – la modifica di riclassificazione da zona D3 (Zona industriale e artigianale di nuovo impianto), posta in Via Mistadella/Via Molino Vecchio, a zona B1 (Zona residenziale urbanizzata) e zona B2 (Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato), non è sostenibile in quanto trattasi di territorio agricolo che richiederebbe, per la sua edificazione di tipo urbano una adeguata ed organica strutturazione insediativa, con adeguate dotazioni urbanistiche (standard e parcheggi), verificando le condizioni ambientali all'intorno, le

dotazioni pubbliche di rete, lo stato della viabilità e del traffico, già attualmente interessata da attraversamento di mezzi pesanti diretti al vicino ed isolato insediamento produttivo esistente.

Modifica punto n. 20 – Previsione di un nuovo comparto diretto C3.12 (*zona residenziale di nuovo impianto*) in zona già classificata come G1, in località Sant'Angelo, interposto tra la Via Allende e la Strada Provinciale n. 108. Si ritiene di dover confermare la posizione già espressa circa l'opportunità di stralciare questa previsione dal piano. Qualora tuttavia il Comune intenda confermare le proprie scelte, l'urbanizzazione dell'area C3.12 dovrà, quantomeno, subire una consistente riduzione della capacità insediativa (almeno nell'ordine del 50%) dei 1300 mq. di SC previsti, in quanto:

- l'unico punto di accesso all'area è inadeguato per dimensioni e conformazione a sostenere un nuovo comparto;

- la vicinanza ad una arteria stradale ad elevato impatto acustico ed atmosferico, quale la circonvallazione di Sant'Angelo, rende necessario tenere l'edificazione a distanza maggiore possibile dalla stessa, anche in misura superiore a quella della fascia di rispetto stradale. A tale scopo si prescrive anche di disporre i lotti fondiari in fila unica prospiciente la viabilità interna esistente.

- non ultimo, operare salvaguardando un principio di equità nella trasformabilità delle aree rispetto agli altri due comparti previsti (C3.13 e C3.11) ai quali è stata assegnata una SC pressoché pari alla metà della presente.

Si ribadiscono in proposito le considerazioni già espresse in merito alle modalità di pianificazione della L.R. 47/78, precisando altresì che l'Amministrazione Comunale potrà valutare residue o ulteriori esigenze insediative, in aree più idonee, nelle successive eventuali fasi di pianificazione comunale, nel rispetto dei limiti di cui all'art.15, comma 4, lett. c).

Dovranno, inoltre, essere garantite le seguenti condizioni minime:

- Tutta la superficie ricadente nella fascia di rispetto stradale deve essere piantumata con un sesto di impianto non inferiore al 60% con alberi ad alto e medio fusto ed essenze arbustive, a formare una barriera verde di efficace filtro ambientale. Un'eventuale destinazione pubblica dell'area dovrà garantire ogni adeguato accorgimento di protezione da possibili ribaltamenti dei veicoli dall'asse stradale che qui, peraltro, è in rilevato. Per motivi di sicurezza, salubrità ed esclusiva funzione ambientale dell'area, si sconsiglia fortemente la sua destinazione a verde pubblico di standard, che dovrebbe essere più opportunamente monetizzato e reperito altrove.

- A carico del soggetto attuatore dovrà essere posto l'obbligo di contestuale adeguamento dimensionale e funzionale della via d'accesso sul lato retrostante i lotti B1, nonché assicurata la sua cessione alla proprietà pubblica;

- l'adeguamento dell'asse stradale deve comprendere tutta la rete dei sottoservizi da allacciare alle reti pubbliche esistenti e sopperire anche ad eventuali carenze di tutti i lotti esistenti B1 e B2;

- deve essere opportunamente riconformato il punto di accesso sulla Via Allende in modo da garantire i requisiti minimi di immissione/emissione e svolta.

- la distribuzione e la volumetria degli edifici deve conseguire ad un attento studio acustico che stabilisca la più idonea conformazione planovolumetrica rispetto alla difesa acustica, come indicato nel parere di ARPA e, se del caso, allestire le necessarie protezioni acustiche (barriere).

Modifica punto n. 28) - Connessa all'accordo con Soc. Gardini – per il trasferimento in zona

B2(1) in via Fiumicino, della SC esistente di mq. 295,00 appartenente ad un edificio ora demolito per la realizzazione del nuovo casello autostradale, sotto il profilo ambientale data la elevata esposizione agli impatti acustici ed atmosferici della nuova funzione residenziale, si richiama quanto già espresso dalla delibera Provinciale, circa la necessità di verificare la possibilità edificatoria risultante dalla corretta applicazione delle fasce di rispetto stradale. In merito alla peculiare circostanza ed a seguito della fase interlocutoria, si ritiene di dover precisare quanto segue:

- l'applicazione delle fasce di rispetto in via ridotta, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16-12-1992, n. 495) del Nuovo Codice della Strada, nei casi di *zone previste come edificabili e trasformabili dallo strumento urbanistico generale nel caso che detto strumento sia suscettibile per attuazione diretta*, si ritiene sia da riferirsi a quelle aree già così classificate alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso;
- nell'ipotesi che esistano spazi per l'edificazione è da sconsigliare l'uso abitativo per gli ovvi impatti derivanti dalla posizione così prossima al casello, dovendo semmai privilegiare gli altri usi ammessi dalla normativa; andranno in ogni caso previste opere mitigative anche di natura ecologica.

b) Integrare le seguenti previsioni come segue:

Modifica punto 3) – Zona D3.4 *terziario/residenziale di nuovo impianto* a destinazione direzionale e commerciale, a Gatteo Mare, in Via Marco Polo – E' necessario:

- constatata la loro attuale esistenza, come pure verificata la loro esistenza già alla data di conformazione del vincolo, l'obbligo di tutela dei filari ai sensi dell'all'art. 10, comma 9, del PTCP, i quali andranno mantenuti ed integrati nel progetto degli spazi pubblici di standard e, se possibile, raccordati alla fascia di mitigazione già prevista dalla norma di PRG che caratterizzerà la fascia di rispetto stradale;
- che gli accessi/uscite del comparto siano integrati, ottimizzati e razionalizzati con quelli già esistenti (limitrofa zona D2), ovvero con lo snodo di accesso previsto per l'antistante zona D9 in seguito all'approvazione del relativo Piano Integrato di Intervento di recente valutazione da parte di questa Giunta Provinciale.

Modifica punto 4) – Nuova zona urbanistica C 3.11, *residenziale di nuovo impianto* (comparto diretto), a Sant'Angelo, via G. Di Vittorio. E' necessario:

- quanto già espresso dalla delibera provinciale n. GP n.1183/6 del 08.01.2013, circa l'organizzazione e l'integrazione del tessuto di margine col nuovo intervento attraverso l'integrazione degli spazi pubblici e degli accessi ai lotti esistenti e nuovi, il mantenimento di un corretto equilibrio insediativo.
- al pari degli spazi pubblici, l'integrazione e adeguamento delle reti infrastrutturali, anche attraverso l'allacciamento di edifici esistenti che ne fossero eventualmente privi.

Modifica punto 8) – Porzione di territorio compresa tra il Torrente Rigossa ed il Rio Baldona, riclassificazione a zona agricola E3.1 (*Zona di tutela*) a zona E1 (*Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo*). E' necessario richiamare quanto già espresso dalla delibera provinciale n. GP n.1183/6 del 08.01.2013 circa la necessità di vagliare attentamente le aree normative del PRG connesse alle zone E1 al fine di escludere eventuali possibili usi o elementi di contrasto con l'obiettivo della tutela originaria della zona E3.1.

Modifica n. 11) – Parcheggio lungo via Rigossa a Gatteo Mare (nuova zona H3.1) - Nel progetto di sistemazione dell'area andranno escluse, ovvero minimizzate, le interferenze tra accessibilità e percorsi carrabili destinati alle auto e quelli destinati alla mobilità ciclo-pedonale. Il parcheggio andrà alberato in modo da garantire ombreggiatura efficace e continua su tutti i posti auto.

Modifica n. 12) - L'intervento della zona D8, in area agricola, richiede un corretto inserimento nel territorio agricolo. Andrà recepito nel testo normativo quanto previsto dal rapporto preliminare, ossia piantumazioni ad alto fusto.

Modifica punto n. 15) – L'incremento di residenza nella fascia laterale all'accesso ed all'uscita del casello autostradale rende incompatibile sotto l'aspetto ambientale l'incremento della funzione abitativa. Si richiamano le condizioni già indicate nella delibera di GP n. 1183/6 del 08.01.2013, per cui:

- va verificata la possibilità edificatoria eventualmente residua dalla corretta applicazione delle fasce di rispetto stradale, rimandando a quanto già specificato in merito alla modifica n. 28;
- nell'ipotesi che esistano spazi per l'edificazione è da sconsigliare l'uso abitativo per gli ovvi impatti derivanti dalla posizione così prossima al casello, dovendo semmai privilegiare gli altri usi ammessi dalla normativa; andranno in ogni caso previste opere mitigative anche di natura ecologica.

Modifica punto 19) – Riguardo alla riclassificazione di una zona agricola normale E1 e di *zona agricola di rispetto dell'abitato (RA)* in *zona C3.13 residenziale di nuovo impianto* (comparto diretto) e *zona G2 – G3 per servizi tecnici e scolastici, per gli aspetti di sostenibilità ambientale* occorre:

- richiamare le condizioni già indicate nella delibera di GP n.1183/6 del 08.01.2013 circa l'accessibilità pubblica che dovrà essere garantita da più punti.
- tradurre in misure concrete quanto previsto dal rapporto preliminare in ordine al potenziamento dei percorsi ciclo – pedonali;
- la nuova urbanizzazione dovrà essere occasione per l'integrazione delle dotazioni di rete agli ex edifici agricoli presenti e limitrofi che ne fossero sprovvisti.

Data la sostanziale coincidenza del valore acustico riscontrato con quello limite, è necessario che la previsione di un eventuale plesso scolastico, parta da una approfondita analisi del clima acustico pre opera e che simuli anche le condizioni ipotizzabili a pieno sviluppo dell'edificato e delle attività circostanti, acciocché il progetto urbanistico-edilizio complessivo possa assicurare con anticipata e buona certezza la classe I alla attività scolastica. Ad esito positivo di tali verifiche si andranno a costituire i presupposti per la progettazione attuativa delle aree.

Modifica punto n. 25) connessa all'accordo con Soc. Celli – Viene individuata un'area agricola quale “H2a – zona destinata ad attività di servizio alla mobilità”, riclassificando la vigente destinazione agricola E3.1 di tutela – la sostenibilità dell'area e del relativo impianto è rimessa, in primo luogo, a quanto già sollevato in rapporto alle osservazioni urbanistiche, che qui si riportano:

- la necessità che il Comune verifichi la coerenza e la compatibilità della previsione con la fascia di tutela del Torrente Rigossa (zona E3.1 agricola di tutela) per la quale il PRG ha

sancito l'inedificabilità;

- il fatto che, essendo la nuova area ricompresa nella fascia di 150 m dall'argine, l'intervento sarà soggetto ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.

Modifica n. 26) relativa all'accordo con i signori Valducci - In Via Fenili viene riclassificata parte di zona agricola E3.1 *di tutela* ed E1 *zona agricola per funzioni direttamente connesse alla conduzione del fondo*, in zona D3.5 (alberghiera-terziaria). Posto che il Comune dovrà valutare e rivedere la congruità della propria scelta urbanistica rapportandosi in modo più equo e corretto alle regole di insediamento nel territorio agricolo, sotto il profilo strettamente ambientale la sostenibilità della proposta è condizionata dai seguenti fattori:

- per le ragioni già espresse nella precedente deliberazione è necessario operare un contenimento ed un attento controllo dimensionale dell'incremento edificatorio; particolare riferimento va fatto allo sviluppo in altezza, in quanto 12,50 mt. non sono affatto congrui al contesto rurale di riferimento che di norma si rapporta con due piani fuori terra.
- Trattandosi di insediamento isolato dovranno essere realizzate tutte le opere di rete ed i necessari collegamenti ai sistemi pubblici di approvvigionamento, smaltimento e depurazione, atte a sostenere l'incremento dell'insediamento e l'attività, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui.
- Chiarito che l'area boscata rimane in proprietà privata, occorrerà garantire l'acquisizione pubblica e la continuità degli spazi destinati all'utilizzo pubblico (parcheggi e connessioni ciclabili).

c) Le osservazioni espresse dalle autorità ambientali e richiamate dal parere ARPA PGFC 2012/0008778 del 2.10.2012, dovranno essere tenute in debita considerazione al fine di risolvere le problematiche da queste riscontrate, fatto salvo quanto di più limitativo esposto nella presente valutazione.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Gatteo per il seguito di competenza.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Delibera prot. n. 54027 del 7/03/2013)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 04.03.2013

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simone Jesini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 11 MAR. 2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



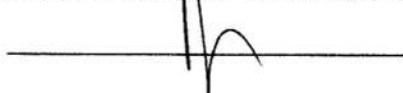
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 15 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

